



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE
SERVIZIO UFF. SEGRETERIA

N.159 del 05-12-2020	OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A CONCORRERE ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 COMMA 2 LETT.B) DEL D.L.76/2020 CONV.CON LEGGE N.120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA -
-------------------------	--

F. to DATO ATTO che l'appalto per il servizio di refezione scolastica del plesso del Comune di Appignano del Tronto è prossimo alla scadenza;

RILEVATO quindi che occorre dare corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente, al fine di garantire continuità nell'erogazione del servizio stesso;

ATTESO che la mensa scolastica sia una occasione privilegiata di educazione alimentare, in quanto le abitudini si formano nell'infanzia, indirizzarle correttamente significa pertanto assicurare agli adulti di domani una migliore qualità di vita e la prevenzione di numerose patologie cronico-degenerative, quali diabete, malattie cardiovascolari, obesità, etc...;

CHE, pertanto, un'alimentazione equilibrata e corretta, ma anche gradevole ed accettabile costituisce per tutti un presupposto essenziale per il mantenimento di un buono stato di salute, e , in età evolutiva, per una crescita ottimale;

RILEVATO come la ristorazione scolastica, in un quadro complessivo di politiche alimentari per la salute, in cui più attori sono chiamati a dare un irrinunciabile contributo debba avere quale filo conduttore coerente e sinergico una logica operativa improntata al binomio "promozione della salute-promozione della qualità";

RAVVISATO l'interesse pubblico generale in atto, quale giusta tutela del diritto alla salute di ogni individuo;

RITENUTO dover provvedere in merito, procedendo alla ricerca del contraente per l'affidamento del servizio in oggetto , a far data presuntivamente dal 01.03.2021 e per due anni scolastici successivi e specificatamente a.s.2021/2022 a.s. 2022/2023;

CHE in merito alla quantificazione del fabbisogno si rileva , in relazione ai dati storici, quanto appresso:

n.5700 pasti annui

costo attuale pasto € 3,41

costo da considerare per la base d'asta € 4,00

Totale costo annuo € 22.800,00

Durata presunta a far data dal 01.03.2021 a.s.2020/2021 fino all'anno scolastico 2022/2023

Pasti presunti complessivi 13680

Importo stimato di appalto 54.720,00 di cui oneri della manodopera € 29.520,00

oneri rischi interferenziali € 0,00

FATTO PRESENTE CHE :

-ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a complessive € 29.520,00 ; calcolati sulla base del nuovo CCNL cooperative sociali;

- il costo della manodopera è stato quantificato nel modo seguente:

n.1 cuoca categoria C1
n.1 addetto pulizia categoria A1

- l'importo complessivo a base d'asta, per la durata contrattuale prevista su un numero presunto di 5700 pasti annui si quantifica in pasti complessivi circa n.13680 e in € 54.720,00;

-non si prevedono opzioni;

CHE per quanto sopra il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è di Euro 54.720,00 Iva esclusa, precisando che la fornitura in argomento è a misura e potrà pertanto subire variazioni in meno rispetto alla quantità massima indicata;

RITENUTO di non procedere con la suddivisione in lotti in quanto non risulterebbe economicamente conveniente poiché l'unicità della prestazione consente di ottenere economie di scala ed una potenziale intrinseca efficienza della prestazione medesima;

VISTO l'art.1 del D.L. n. 76/2020 (convertito con legge n. 120/2020) che prevede l'applicabilità delle procedure di affidamento dei commi 2, 3 e 4 quando la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31/12/2021;

RILEVATO che in base al decreto semplificazioni si può procedere all'affidamento diretto, giusto articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L.n.76/2020 come convertito con legge n.120/2020;

SOTTOLINEATO che le procedure previste dal D.L. n. 76/2020 prevedono come «ordinarie» le nuove modalità di affidamento ma non escludono il ricorso a procedure concorrenziali in quanto:

- ✓ Il decreto non utilizza l'avverbio «esclusivamente» nel disciplinare le due modalità procedurali semplificate nel regime transitorio;
- ✓ La deroga dell'art. 1, comma 1, riguarda solo il comma 2 dell'art. 36, ma non il comma 1 sull'applicazione dei principi generali, né il comma 9 dove si disciplinano le procedure ordinarie sotto-soglia.

VISTO quanto espresso dall'Anac nel documento del 03.08.2020 come sotto , a stralcio, riportato:

....sebbene l'art. 2 del D.L. non abbia fatto salva la richiamata facoltà, la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell'art. 30 induce a ritenere che il regime in deroga non abbia privato, pur nella situazione eccezionale creatasi a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno...";

VISTO il documento di analisi al decreto della Fondazione Anci (Documento «D.L. n. 76/2020 Semplificazione – Prime indicazioni operative): «La norma in

questione è infatti, come sopra evidenziato, una deroga e non una abrogazione delle norme del Codice dei contratti che quindi mantengono immutato il loro valore di legge, producendo effetti giuridici e rilevanza di fonte per i principi e gli istituti ivi contenuti. Inoltre le procedure "ordinarie" sono introdotte e disciplinate dalle direttive comunitarie e un contenzioso sul loro ipotetico utilizzo nel sottosoglia sarebbe sottoponibile alla giurisdizione della Corte di Giustizia che difficilmente potrebbe considerare illegittima ad esempio l'opzione per una procedura aperta solo perché d'importo inferiore alle soglie comunitarie. In una risulterebbe assai complesso determinare posizioni giuridiche soggettive qualificate ai fini dell'apertura di contenziosi dinanzi al Giudice nazionale (TAR Consiglio di Stato) per aver svolto procedure aperte o negoziate invece di affidamenti diretti.

CONSIDERATO CHE per regola generale, spetta alle stazioni appaltanti tradurre le regole formali in azioni amministrative capaci di adattarsi alle esigenze del caso, selezionando le procedure di affidamento maggiormente corrispondenti anche in relazione alle ragioni specifiche dei singoli appalti da aggiudicare;

DATO ATTO della particolarità, della natura e dell'importanza del servizio di che trattasi, rivolto a giovani generazioni che si trovano nel pieno dell'età evolutiva così delicata tanto da incidere sullo sviluppo fisico-psichico;

SOTTOLINEATO CHE il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche ;

ATTESO quindi che le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art.30 del D.lgs.n.50/2016 e specificatamente:

- economicità;
- efficacia;
- tempestività;
- correttezza;
- libera concorrenza;
- non discriminazione;
- trasparenza;
- proporzionalità;
- pubblicità

RILEVATO conseguentemente, per quanto sopra espresso, che l'utilizzo di procedure maggiormente formalizzate di quelle disciplinate dal Decreto «Semplificazioni» è pure possibile ma deve essere congruamente motivata

RITENUTO in autovincolo, non avvalersi dell'affidamento diretto, ma di fare ricorso a una procedura negoziata di cui all'articolo 76 comma 2 lettera a) del D.L.n.76/2020;

CHE una siffatta scelta si presenta più consona al fine del rispetto dei principi di economicità, efficacia e libera concorrenza;

CHE il procedimento, in parola, non risulta aggravato, stante comunque la necessità e l'intento del rispetto dei termini di conclusione prescritti dal D.L.n.76/2020 per la fascia infra 75.000,00 euro;

CHE l'obiettivo e la ratio del decreto semplificazione si ritiene comunque soddisfatto, in quanto il servizio è in essere, in attivo, con innesto di liquidità nel sistema economico e non si hanno inoltre disvalori per la pubblica amministrazione e per la comunità di riferimento;

RITENUTO CHE:

-in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, indirizzano verso una procedura negoziata, quale maggiormente garante degli interessi dell'ente;

- l'economicità viene assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta agli operatori economici invitati;

- i principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si conciliano con le finalità sottese agli strumenti di e-procurement;

- il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l'azione amministrativa intrapresa risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.1 comma 450 L.27 dicembre 2006 n.296, gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

DATO ATTO che il servizio è presente sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione e specificatamente nel bando servizi categoria di abilitazione "servizi di ristorazione" CPV 55523100-3;

EMERSO che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

CONSIDERATO CHE il MePA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità dell'intera procedura, attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell'affidamento;

RITENUTO a tal fine predisporre il seguente quadro economico:

Importo complessivo stimato	€ 54.720,00
Oneri per la sicurezza	€ 0,00
Contributo Anac	€ 0,00
IVA 4%	€ 2.188,80
Totale	€ 56.908,80

RILEVATO che la spesa prevista per la realizzazione dell'intervento, verrà finanziata in parte con i con i proventi delle famiglie che richiedono di usufruire del servizio secondo tariffe prestabilite nella deliberazione della giunta per i servizi a domanda individuale;

DATO ATTO che il servizio in parola è inserito nel relativo nel programma biennale dei servizi e forniture di cui alla deliberazione della giunta comunale n.87 del 02.12.2020 e inserito nel Dup di competenza deliberazione giunta n.88 del 02.12.2020;

ATTESO che la ratio dell'indagine di mercato è "preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento; che tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura;

CHE secondo consolidata giurisprudenza la c.d. fase di prequalifica, costituisce una fase preliminare, prodromica alla gara vera e propria, mediante la quale la stazione appaltante si limita a verificare la disponibilità del mercato e, quindi, ad individuare la platea dei potenziali concorrenti da invitare alla procedura di affidamento in senso proprio mentre solo in fase di presentazione delle offerte è necessario provare in concreto la sussistenza dei requisiti di ordine generali e speciale in capo ai soggetti inviati (C.d.S. sez.IV 3 luglio 2014 n.3344- Tar Campania sez.I 24 gennaio 2018 n.481);

CHE per quanto sopra ,il presente atto, non può intendersi quale dies a quo del procedimento in parola da individuarsi successivamente nella determina a contrarre;

VISTO il decreto legislativo n.267/2000 ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

PRESO ATTO delle linee guida Anac n.4 del 1 marzo 2018;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2020 e il documento unico di programmazione

DOVENDO provvedere in merito per tutto quanto sopra espresso;

DETERMINA

CHE le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AVVIARE una procedura selettiva per l'individuazione del contraente per la gestione del "Servizio di refezione scolastica del plesso del Comune di

Appignano del Tronto "da espletarsi, successivamente, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione , non avvalendosi dell'affidamento diretto di cui all'art.1 comma 2 lettera a) del D.L.n.76/2020 e s.m.i. ma , in autovincolo, ricorrendo alla procedura negoziata come quella di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) del medesimo decreto come convertito con legge n.120/2020, per quanto in premessa meglio esplicitato;

DI APPROVARE l'avviso di indagine esplorativa per l'acquisizione di manifestazione di interesse a concorrere alla procedura negoziata giusto art.1 comma 2 lett.b) del D.L.n.76/2020 conv.L.120/2020 al fine di selezionare gli operatori economici per quanto in oggetto indicato , come da allegato A al presente atto contenente anche i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e economica;

DI DARE ATTO CHE la procedura di affidamento scelta si presenta più consona per garantire l'interesse pubblico che si intende perseguire , in ragione dell'appalto da aggiudicare, nel rispetto altresì dei principi di economicità, efficacia e libera concorrenza;

DI DISPORRE la pubblicazione del medesimo :

- all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Appignano del Tronto sezione trasparenza bandi e appalti;
- sul sito www.contrattipubblici.regione.marche.it

DI SPECIFICARE che il presente atto, non può intendersi quale dies a quo del procedimento in parola da individuarsi successivamente nella determina a contrarre;

Il Responsabile ufficio segreteria

F.to Dott.ssa Susy Simonetti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 05-12-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to Dott.ssa Susy Simonetti
